

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA N.123 POSTO IN COMUNE DI SASSUOLO, IDENTIFICATO COME "CASA BUCCELLI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in, innanzi a me Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di con residenza in sono presenti i signori:

1)

COMUNE DI SASSUOLO, con sede legale in Sassuolo, via Fenuzzi n. 5, Codice Fiscale 00235880366, rappresentato dai signori:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____, entrambi domiciliati per la carica in Sassuolo, nella loro rispettiva qualità di Direttore del Settore II "Ambiente e Territorio e di Direttore del Settore _____ a quanto infra autorizzati, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ allegata a questo atto sub. (A), nella qualità di legali rappresentanti del Comune di Sassuolo, in seguito denominato "Comune" da una parte;

2)

- C _____ I _____, nato a _____ domiciliato in VIA MONTANARA 292, Codice Fiscale _____, in qualità di COMPROPRIETARIO degli immobili oggetto della presente convenzione;

- DI _____ M _____, nata _____ domiciliata in VIA MONTANARA 292, Codice Fiscale _____, in qualità di COMPROPRIETARIO degli immobili oggetto della presente convenzione;

- B _____ M _____, nato a _____ domiciliato in VIA CASA BUCCELLI 44, Codice Fiscale _____ in qualità di COMPROPRIETARIO degli immobili oggetto della presente convenzione;

- T _____ A _____, nata a _____ domiciliato in VIA CASA BUCCELLI 44, Codice Fiscale _____, in qualità di COMPROPRIETARIO degli immobili oggetto della presente convenzione;

- T _____ D _____, nato a _____ domiciliato in VIA CASA BUCCELLI 44/a, Codice Fiscale _____ in qualità di COMPROPRIETARIO degli immobili oggetto della presente convenzione;

- C _____ L _____, nata a _____ domiciliata in VIA CASA BUCCELLI 44/a, Codice Fiscale _____ in qualità di COMPROPRIETARIO degli immobili oggetto della presente convenzione;

che nel seguito del presente atto verranno altresì denominati "SOGGETTO ATTUATORE" dall'altra;

PREMESSO

che con deliberazioni consiliari n. 65 e n. 66 del 23.07.2007 e n. 86 del 23.10.2007, il Comune di Sassuolo ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), entrato in vigore in data 21.11.2007, nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

che con deliberazione n. 25 del 11/06/2013, il Comune di Sassuolo ha approvato una Variante al Piano Strutturale Comunale, in vigore dal 17/07/2013;

che con deliberazione di CC. n. 2 del 04/02/2016, n. 60 del 15/11/2016 e n. 43 del 28/10/2019, il Comune di Sassuolo ha approvato le Varianti al Piano Strutturale Comunale;

che con deliberazioni consiliari n. 67 del 23/07/2007 e 87 del 23/10/2007, il Comune di Sassuolo ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/07/2010, n. 29 del 09/07/2013, n. 32 del 31/05/2016, n. 61 del 15/11/2016, n. 28 del 27/04/2017, n. 71 del 18/12/2017 e n. 44 del 28/10/2019 sono state approvate le Varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 07/09/1993 veniva approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "Casa Buccelli", che prevedeva l'edificazione di un piccolo appezzamento di terreno in Sassuolo, fraz. San Michele dei Mucchietti, via Casa Buccelli angolo via della Resistenza, con la costruzione di n.3 corpi di fabbrica distinti;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 212 del 04/11/2003 veniva approvata Variante di assestamento interno al Piano Particolareggiato di iniziativa privata (N° 123) denominato "Casa Buccelli" già approvato con Deliberazione Consiliare n° 178 del 04/11/2003 ;

che n. 2 dei n. 3 lotti complessivi risultano ad oggi edificati con le seguenti pratiche edilizie:

- Concessione Edilizia n°49 del 21/02/1994 P.E. 476/93 e Variante in corso d'opera prot. 20686 del 14/01/197 (Lotto n°3);
- P.E. 416/93 (Lotto n°2)

che le aree oggetto di intervento sono incluse dal PSC vigente all'interno di un perimetro denominato "Piani Attuativi vigenti (approvati e convenzionati)" identificate catastalmente al foglio 51 particelle 609-610-611 del comune di Sassuolo, delle seguenti proprietà:

- C. [REDACTED] I. [REDACTED], nato a [REDACTED] domiciliato in VIA MONTANARA 292, Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/4 degli immobili oggetto della presente convenzione;

- DI [REDACTED] M. [REDACTED], nata a [REDACTED] domiciliata in VIA MONTANARA 292, Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/4 degli immobili oggetto della presente convenzione;

- B. [REDACTED] M. [REDACTED], nato a [REDACTED] domiciliato in VIA CASA BUCCELLI 44, Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/8 degli immobili oggetto della presente convenzione;

- T. [REDACTED] A. [REDACTED], nata a [REDACTED] domiciliata in VIA CASA BUCCELLI 44, Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/8 degli immobili oggetto della presente convenzione;

- T. [REDACTED] D. [REDACTED], nato a [REDACTED] domiciliato in VIA CASA BUCCELLI 44/a, Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/8 degli

immobili oggetto della presente convenzione;

- C. [REDACTED] L. [REDACTED], nata a [REDACTED] domiciliata in VIA CASA BUCCELLI 44/a, Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/8 degli immobili oggetto della presente convenzione;

che all'interno del Piano Particolareggiato di iniziativa privata n.123 denominato "Casa Buccelli è rimasto da completare un lotto edificabile (Lotto 1) identificato al N.C.T. del Comune di Sassuolo al Foglio 51 particella 629, delle seguenti proprietà:

- C. [REDACTED] I. [REDACTED], nato a [REDACTED] domiciliato in VIA MONTANARA 292, Codice Fiscale [REDACTED], COMPROPRIETARIO per la quota di 1/2;

- DI [REDACTED] M. [REDACTED], nata a [REDACTED] domiciliata in VIA MONTANARA 292, Codice Fiscale [REDACTED], COMPROPRIETARIO per la quota di 1/2;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto .

La presente convenzione ha validità di anni 6 (sei) a far data dal rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato per il completamento delle Opere di Urbanizzazione del Piano Particolareggiato n.123 denominato "Casa Buccelli".

ART. 2 -ELABORATI DI PROGETTO

L'intervento edilizio di cui trattasi sarà realizzato secondo gli schemi e con le modalità descritte nelle seguenti planimetrie ed elaborati tecnici, parte integrante del Permesso di Costruire Convenzionato presentato in data con prot. n.e di seguito elencati :

ELENCO ELABORATI

Codice Commessa	Fase	Codice elaborato	Titolo dell'elaborato	Tipo	Scala
ELABORATI GENERALI					
CRI	PDC	D00	Elenco elaborati	Rel	-
CRI	PDC	D01	Relazione tecnica illustrativa	Rel	-
CRI	PDC	D02	Documentazione e fotografica	Rel	-
CRI	PDC	D03	Schema di convenzione	Rel	-
CRI	PDC	D04	Relazione illuminotecnica	Rel	-
CRI	PDC	D05	Computo Metrico Estimativo	CME	-
ELABORATI CARTOGRAFICI					
CRI	PDC	T00	Inquadramento	Tav	1:200
CRI	PDC	T01	STATO LEGITTIMATO: Opere di Urbanizzazione	Tav	1:200
CRI	PDC	T02	PROGETTO: Opere di	Tav	1:200 - 1:50

CRI	PDC	T03	Aree di cessione	Tav	1:200 - 1:1000
-----	-----	-----	---------------------	-----	----------------

ART. 3 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si impegna per sé, successori ed aventi causa, nei confronti del Comune, che accetta, ad adempiere a tutti gli obblighi meglio specificati negli articoli seguenti che vengono assunti senza riserva alcuna.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a completare la porzione di opere di urbanizzazione fuori comparto ricadenti su aree non ancora di proprietà dell'Amministrazione, non appena il Comune ne acquisirà la proprietà, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Il Soggetto Attuatore garantisce che le aree da cedere sono prive di pesi, vincoli, livelli, servitù, diritti reali altrui e affitti agricoli, nonché gravami o altre trascrizioni pregiudizievoli del diritto di proprietà

In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente convenzione, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono agli aventi causa; i soggetti attuatori sono tenuti a comunicare al Comune ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni contenute nella presente convenzione.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte se non dopo che il successivo avente causa abbia prestato, a qualsiasi titolo, a sua volta, idonee garanzie sostitutive.

Per eventuali inadempimenti ai patti, l'alienante e l'acquirente verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune, a tutti gli effetti e per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarne.

ART. 4 – COMPARTO DI INTERVENTO

La superficie totale del lotto di completamento residuo del comparto soggetto all'intervento del Piano Particolareggiato di iniziativa privata n. 123 "Casa Buccelli" assomma complessivamente a 430,00 mq.

Il soggetto attuatore è autorizzato ad intervenire, oltre che sull'area di sua proprietà, ricompresa nel comparto come identificata in premessa, anche sulle aree di proprietà comunale esterne al suddetto comparto, esclusivamente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di completamento come da elaborati allegati al permesso di costruire e previo parere degli enti gestori dei servizi, nei modi e nei tempi previsti dalla presente convenzione.

ART. 5 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

I soggetti attuatori cedono gratuitamente al Comune di Sassuolo, alla stipula della presente convenzione, le aree di urbanizzazione come riportate nella Tavola n. 03 "Aree di cessione" e di seguito meglio individuate :

- area per parcheggi (P1), comprensivi della viabilità carraia e di comparto identificata catastalmente al foglio 51 mappale 609 per complessivi mq 236 (duecentotrentasei,00);

- area per uso marciapiede e carreggiata pubblica identificata catastalmente al foglio 51 mappale 610-611, rispettivamente di 168 e 27 mq, per complessivi mq 195 (centonovantacinque,00).

Il Soggetto Attuatore è autorizzato ad intervenire sulle aree cedute al Comune di Sassuolo per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 6.

ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa, a realizzare a propria cura e spese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, tutte le infrastrutture per il completamento delle opere di urbanizzazione del comparto rappresentate alla Tav. 02 di progetto "PROGETTO: Opere di Urbanizzazione"

Si prevede il completamento delle opere non realizzate, quali pavimentazioni della strada e dei parcheggi, installazione dei corpi illuminanti e realizzazione della segnaletica.

La pavimentazione dell'area a parcheggio oggetto di cessione verrà effettuata con un uno strato composto da Binder + tappetino di usura, mentre la pavimentazione privata verrà effettuata mediante la posa di autobloccanti, in modo da rendere inequivocabili i confini delle due aree limitrofe, ai fini di una corretta manutenzione. Nella pavimentazione privata verrà installata a terra una targhetta riportante la dicitura "Proprietà Privata".

I pali di illuminazione saranno di Acciaio zincato rastremato/conico con altezza fuori terra di 6,00 m e interrati per 0.80 m, Spessore 3 mm, Diametro base palo 148mm e diametro sommità 60mm con doppia asola, una interrata per passaggio cavi, una circa a 1m fuori terra per installazione morsettiera con porta fusibile a doppio isolamento.

I corpi illuminanti saranno di MARCA Schreder, MODELLO Axia 2.1.

Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto esecutivo delle stesse, oggetto del Permesso di Costruire presentato il con prot. n., nel rispetto della legislazione e della normativa tecnica vigente o eventualmente intervenuta successivamente al presente atto in materia di opere edili, nonché alle specifiche discipline vigenti ed alle indicazioni che forniranno i Servizi interessati.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro i termini di validità del relativo titolo abilitativo, salvo proroghe consentite ai sensi di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà provvedere a fare ultimare d'ufficio e correggere quanto incompleto o male eseguito, utilizzando le somme versate a garanzia, di cui al successivo art. 10, facendo gravare le maggiori spese sul soggetto attuatore.

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno comunque essere completate entro i termini di scadenza della presente convenzione.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione contiene un dettagliato computo metrico estimativo di tali opere, al fine della verifica dell'importo lordo preventivato oggetto della garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 10.

L'importo delle opere di urbanizzazione, indicato nel computo metrico estimativo delle stesse, parte integrante della documentazione tecnica costitutiva il Permesso di Costruire, è scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la realizzazione degli interventi edilizi previsti. Unitamente alla comunicazione di fine lavori delle opere di urbanizzazione dovrà essere prodotto il conto consuntivo dettagliato delle opere eseguite al fine di verificare la congruità dell'importo scomputato.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici, dovuto e necessario ai sensi di legge, è conseguente all'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal piano .

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Tutte le opere di cui al precedente art. 6 saranno eseguite direttamente dal soggetto attuatore con le modalità indicate nella presente convenzione e in conformità agli elaborati di cui al Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione.

Tutte le opere dovranno essere realizzate entro i termini di validità del Permesso di Costruire, e comunque entro quello di validità della presente convenzione, in conformità alla buona regola d'arte ed alle eventuali prescrizioni impartite dal Comune di Sassuolo mediante Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. , che si riserva l'alta sorveglianza dei lavori.

La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dal soggetto attuatore, mentre l'alta sorveglianza sull'attuazione del programma sarà effettuata Comune di Sassuolo mediante Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. . Tale alta sorveglianza si estende all'esecuzione di opere private nei limiti in cui ciò sia necessario allo scopo di verificare il rispetto degli impegni presi con la presente convenzione.

Il soggetto attuatore si impegna a fornire al comune il cronoprogramma di esecuzione delle opere almeno 15 giorni prima della comunicazione di inizio lavori delle stesse, impegnandosi al rispetto del medesimo e altresì a comunicare le eventuali successive modifiche ed aggiornamenti.

Il Comune non assume la responsabilità d'ordine penale e civile conseguentemente all'uso improprio delle opere fino all'avvenuto collaudo e presa in carico delle stesse.

Ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Inoltre, il soggetto attuatore, qualora si avvalga di terzi per la costruzione anche parziale delle opere (mediante appalto o subappalto o cottimo), dovrà curare, sotto la propria responsabilità, l'applicazione delle norme in materia di antimafia. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all'inizio lavori delle opere.

Il soggetto attuatore, in qualità di stazione appaltante, in relazione all'affidamento dei lavori da effettuarsi, si impegna ad individuare le ditte esecutrici, dichiarando che l'affidamento dei lavori è perfezionato nel rispetto dei criteri previsti dal Codice dei contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. A tal fine il soggetto attuatore sarà responsabile dell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione fermi restando in capo al Comune anche per il tramite della società in house Sassuolo gestioni Patrimoniali srl, i compiti di vigilanza sulla procedure di aggiudicazione ed esecuzione lavori.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere a verificare le dichiarazioni del Soggetto attuatore, richiedendo eventualmente la produzione degli atti istruttori relativi all'affidamento.

Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette a rilascio di Certificato di Regolare Esecuzione tecnico-amministrativo in corso d'opera e a lavori ultimati.

Il rilascio del Certificato di regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione è di competenza del direttore dei Lavori e sarà effettuato da un tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale individuato dai soggetti attuatori.

I soggetti attuatori sono tenuti a favore del Comune, per le opere di cui sopra, alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti; sono a carico dei soggetti attuatori gli oneri relativi :

- all'esecuzione di prove di laboratorio, in sito, di carico e quant'altro previsto o richiesto dal direttore dei lavori ;
- agli onorari professionali delle figura tecniche necessarie alla progettazione, direzione lavori e regolare esecuzione ;
- all'esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di interesse pubblico;
- alla eventuale progettazione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione;
- in generale, a tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d'arte e rendere funzionali e certificabili le opere di urbanizzazione.

Gli oneri di cui sopra vengono garantiti con la presentazione delle garanzie di cui al successivo art. 10.

Il soggetto attuatore si impegna, dopo la realizzazione delle opere e prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione , ad integrare il progetto esecutivo con elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché il piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'art. 38 del DPR n. 207/2010.

Di tale progetto deve essere fornita copia al Comune, su supporto digitale e informatico in formato vettoriale debitamente sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato .

Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, il soggetto attuatore presenta al Comune e alla Società in House SGP srl il certificato di ultimazione lavori, con allegato il frazionamento approvato e/o depositato, delle aree pubbliche e/o di uso pubblico richiedendo contestualmente la visita finalizzata al rilascio del certificato di regolare esecuzione e allegando tutta la documentazione necessaria, nonché le dichiarazioni di conformità.

La visita finalizzata al rilascio del certificato di regolare esecuzione dovrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione presso il Comune e la Società di Gestioni Patrimoniali s.r.l. dell'ultimazione lavori e della conseguente richiesta di visita da parte del soggetto attuatore.

Qualora per le opere in oggetto risultasse non rilasciabile il Certificato di Regolare Esecuzione , perché non completamente eseguite o non eseguite a regola d'arte, gli attuatori sono tenuti, entro 10 (dieci) mesi dalla comunicazione dell' ente competente Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. , a completare le opere secondo le disposizioni impartite dal medesimo ente .

Il soggetto attuatore si impegna alla massima collaborazione e assistenza al Direttore dei lavori in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso, nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati. In caso di inerzia da parte del soggetto attuatore, il direttore dei lavori certifica la “non regolare esecuzione” delle opere, con conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti.

Il certificato di regolare esecuzione definitivo sarà rilasciato agli attuatori entro 60 (sessanta) giorni dalla visita . A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione le opere su di esse insistenti saranno ceduti al Comune che ne assumerà la gestione e la manutenzione.

Sino all'avvenuto favorevole rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione finale delle opere e alla conseguente presa in carico delle opere di urbanizzazione con onere della gestione delle stesse da parte del Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere indicate al precedente art. 6 rimane a totale carico del soggetto attuatore.

ART. 8 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA.

Le parti danno concordemente atto che i Permessi di Costruire relativi alla realizzazione delle opere edilizie sui singoli lotti da parte del soggetto attuatore, saranno onerosi, ai sensi della DAL 186/2018 e della Delibera di C.C. n° 34 del 2019 , e che i titolari dei permessi di costruire avranno il diritto di detrarre le somme corrispondenti alle opere di urbanizzazione primaria fino all'ammontare complessivo desumibile dal computo metrico estimativo allegato al Permesso di Costruire.

ART. 9 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il soggetto attuatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti, consegna al Comune di Sassuolo, all'atto della stipula della presente convenzione:

Fidejussione n. _____ emessa in data _____ da _____ per l'importo di euro _____ (_____/00) corrispondente all'importo preventivato delle

opere di urbanizzazione da realizzare, degli oneri per la sicurezza, degli imprevisti, delle spese tecniche di progettazione e delle spese di collaudo oltre ai contributi previdenziali e all'IVA di legge.

Tale importo dovrà essere integrato dall'eventuale maggiorazione che risultasse dal computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione presentato quale parte integrante del Permesso di Costruire delle stesse.

Detta fidejussione dovrà essere adeguata in base all'indice ISTAT fabbricati in modo automatico, senza richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, ogni due anni: i soggetti attuatori dovranno trasmettere annualmente l'attestazione dell'avvenuto pagamento della rata di premio versata al soggetto fidejussore.

Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi.

La fidejussione è duratura e valida fino al momento della restituzione della medesima da parte del Comune a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi assunti.

ART. 10 - SANZIONI PER INADEMPIENZE

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli per inadempienze nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, in caso di inosservanza alle norme vigenti o agli impegni assunti con la presente convenzione, il soggetto attuatore sarà assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative di cui al T.U. 380/2001 e s.m.i., alla L.R. 23/2004 e s.m.i. ed alla L.R. 15/2013 e s.m.i., nonché a quelle previste dalla normativa di riferimento in vigore.

ART. 11 - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI TERZI

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere ritenuto completamente indenne, sia dalla parte del soggetto attuatore che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in capo ai quali ricade anche l'obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione.

ART. 12 - SPESE – ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE – RINVIO

Sono a carico del soggetto attuatore tutte le spese, gli onorari e gli oneri economici, nulla escluso, connessi o conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Le parti eleggono domicilio per tutte le comunicazioni e le notificazioni connesse al presente atto ed a quelli conseguenti, presso gli indirizzi eletti all'inizio della presente convenzione, da intendersi comprensivi di quelli di fax e di posta elettronica certificata. Sono valide ad ogni effetto di legge le comunicazioni e le notifiche effettuate da ciascuna parte a mezzo ed all'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dalla controparte. Ogni modifica del predetto domicilio non ha valore e non può essere opposto alla controparte, se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione della variazione all'indirizzo eletto dall'altra parte.

Foro competente è quello di Modena, fatta salva la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dalla vigente normativa.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.